

Condizioni generali (CG) CombiRisk Business

Edizione 03.2015

C5 Interruzione d'esercizio e spese supplementari - beni mobili

Indice

Oggetto dell'assicurazione

C5.1 Spese e proventi assicurati

Copertura assicurativa

C5.2 Rischi e danni assicurati

C5.3 Rischi e danni non assicurati

C5.4 Valore di assicurazione

Sinistro

C5.5 Calcolo del danno

C5.6 Circostanze particolari

C5.7 Calcolo dell'indennizzo

Disposizioni generali

C5.8 Basi contrattuali integrative

C5.9 Definizioni

Oggetto dell'assicurazione

C5.1 Spese e proventi assicurati

Sono assicurati a scelta e secondo quanto definito in polizza:

C5.1.1 la cifra d'affari lorda (inclusa l'eventuale imposta sul valore aggiunto) e le spese supplementari (incluse le spese per la riduzione dei danni e le spese speciali);

C5.1.2 l'utile lordo d'assicurazione e le spese supplementari (incluse le spese per la riduzione dei danni e le spese speciali) nonché i costi variabili, a condizione che non possano essere ridotti nella stessa misura dell'utile lordo d'assicurazione;

C5.1.3 le spese supplementari presumibilmente necessarie per il mantenimento dell'attività durante il periodo di interruzione d'esercizio e che, in base alle Condizioni generali (CG) che regolano il contratto d'assicurazione, non possono essere comprese nell'assicurazione incendio, eventi naturali, furto, acqua, vetri o rischi complementari (eventuali risparmi sulle spese vengono computati a compensazione delle spese supplementari);

C5.1.4 i ricavi da locazioni e licenze

Ricavi da locazioni e licenze sono assicurati a condizione che siano inclusi nella cifra d'affari lorda dichiarata o nell'utile lordo d'assicurazione;

C5.1.5 le sovvenzioni e i contributi

Sovvenzioni e contributi sono assicurati a condizione che siano inclusi nella cifra d'affari lorda dichiarata o nell'utile lordo d'assicurazione.

Copertura assicurativa

C5.2 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati:

C5.2.1 danni derivanti dall'interruzione d'esercizio sulla base dei rischi indicati nella polizza;

Un danno derivante dall'interruzione d'esercizio è assicurato se, a seguito di un danno materiale a beni mobili, stabili o altre opere, deve essere temporaneamente sospesa l'attività del contraente o una parte di essa.

Tale danno deve riguardare

- gli stabili designati dalla polizza o le aree che ne fanno parte o
- i beni mobili che appartengono al contraente e che si trovano temporaneamente fuori dall'area aziendale (assicurazione esterna)

ed essere riconducibile a un sinistro assicurato in base alle Condizioni che regolano il contratto d'assicurazione;

C5.2.2 disposizioni di diritto pubblico

È assicurato l'aggravamento del danno da interruzione d'esercizio in seguito a disposizioni di diritto pubblico, a condizione che queste siano state emanate successivamente al verificarsi del sinistro, ai sensi di leggi o di ordinanze entrate in vigore prima di tale data;

C5.2.3 danni da interazione

Sono assicurati i danni da interruzione d'esercizio ai sensi dell'art. C.5.2.1 a seguito di un danno materiale assicurato che si verifichi presso un'azienda fornitrice o cliente;

C5.2.4 danni di ripercussione

Sono assicurati i danni da interruzione d'esercizio a seguito di un danno materiale assicurato di cui all'art. C5.2.1 verificatosi presso un'azienda terza fornitrice o cliente diretta. La garanzia decorre dal momento in cui si verifica il sinistro presso l'azienda terza;

C5.2.5 ripercussioni da infrastrutture interattive

Sono assicurati i danni da interruzione d'esercizio di cui all'art. C5.2.1 conseguenti a un danno materiale assicurato a infrastrutture situate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein come autosili, vie di accesso, accesso a Internet e reti di comunicazione. Il periodo di carenza ammonta a 2 giorni.

C5.3 rischi e danni non assicurati

C5.3.1 danni corporali e circostanze senza nesso causale adeguato

Danni da interruzione d'esercizio o aggravamento di un danno da interruzione d'esercizio a seguito di danni corporali e circostanze che non hanno alcun nesso causale adeguato con il danno materiale;

C5.3.2 disposizioni di diritto pubblico

Aggravamento di un danno da interruzione d'esercizio in seguito a disposizioni di diritto pubblico, a condizione che queste si riferiscano a cose che non hanno riportato un danno materiale ai sensi dell'art. C5.2.1;

C5.3.3 ampliamento e rinnovo di impianti

Aggravamento di un danno da interruzione d'esercizio in seguito ad ampliamento o rinnovo degli impianti effettuato dopo il sinistro;

C5.3.4 carenza di capitali

Danni da interruzione d'esercizio o aggravamento di un danno da interruzione d'esercizio a seguito di carenza di capitali anche qualora questa sia stata provocata dal danno materiale o dal danno da interruzione d'esercizio;

C5.3.5 danni di ripercussione

Non sono assicurati i danni di ripercussione a seguito di un evento naturale o un terremoto nonché di disordini interni e danneggiamenti dolosi verificatisi al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein;

C5.3.6 Valgono inoltre le esclusioni generali previste dall'art. C0.1 delle Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni Assicurazione beni mobili e dalle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.

C5.4 Valore di assicurazione

Il contratto si basa su:

C5.4.1 cifra d'affari (inclusa l'eventuale imposta sul valore aggiunto) relativa all'esercizio indicato in polizza

oppure

C5.4.2 utile lordo d'assicurazione relativo all'esercizio indicato in polizza

oppure

C5.4.3 somma assicurata concordata (importo massimo per singolo evento dannoso) per le spese supplementari.

Sinistro

C5.5 Calcolo del danno**C5.5.1 A seconda di quanto pattuito in polizza, la Società indennizza:****a) perdita di fatturato e spese supplementari**

La differenza tra la cifra d'affari effettivamente conseguita durante il periodo di garanzia e quella prevista in assenza di interruzione d'esercizio, al netto della differenza fra le spese stimate e quelle effettivamente sostenute.

Se il danno materiale si verifica in un'impresa ausiliare per lavori di manutenzione o in un laboratorio di ricerca o di sviluppo, la Società indennizza le spese improduttive. Queste vengono calcolate sulla base delle spese che sono state poste a carico di un tale servizio durante il periodo dell'interruzione d'esercizio, al massimo tuttavia durante il periodo di garanzia, e che non fanno riferimento a nessuna attività;

b) utile lordo d'assicurazione e spese supplementari

La differenza tra la cifra d'affari lorda effettivamente conseguita durante il periodo di garanzia e quella prevista in assenza di interruzione d'esercizio, al netto della differenza fra le spese stimate e quelle effettivamente sostenute.

Nella valutazione dell'utile lordo d'assicurazione effettivamente realizzato si tiene conto delle spese variabili ai sensi dell'articolo C5.1.2.

Se il danno materiale si verifica in un'impresa ausiliare per lavori di manutenzione o in un laboratorio di ricerca o di sviluppo, la Società indennizza le spese improduttive. Queste vengono calcolate sulla base delle spese che sono state poste a carico di un tale servizio durante il periodo dell'interruzione d'esercizio, al massimo tuttavia durante il periodo di garanzia, e che non fanno riferimento a nessuna attività;

c) spese supplementari ai sensi dell'art. C5.1.3;**d) ricavi da locazioni e licenze;**

In caso di sinistro, l'assicurazione copre, a titolo di spese fisse, eventuali canoni di locazione o altri canoni che le imprese assicurate pagano una all'altra. Queste sono incluse nella cifra d'affari delle imprese assicurate (locatari) come spese fisse e quindi non vanno dichiarate come ricavi nella cifra d'affari o nell'utile lordo d'assicurazione.

In deroga all'art. 259 d CO, il contraente può rinunciare a richiedere alle imprese coassicurate, in qualità di proprietarie dello stabile, una riduzione del canone di locazione.

e) sovvenzioni e contributi

Sovvenzioni e contributi vengono rimborsati al massimo secondo la proporzione esistente tra la cifra d'affari persa e la cifra d'affari prevista oppure la cifra d'affari persa e l'utile lordo d'assicurazione;

f) danni da interazione

Si tiene conto dei dati delle imprese coassicurate direttamente o indirettamente interessate dal danno. Inoltre si tiene conto di un'eventuale compensazione, parziale o totale, della perdita di proventi per mezzo dei proventi supplementari o dei risparmi sui costi di un'altra impresa coassicurata;

g) disposizioni di diritto pubblico

Se, in seguito a una decisione di diritto pubblico, l'esercizio può essere ripristinato soltanto in un'altra sede, la Società risponde dell'aggravamento del danno dovuto all'interruzione d'esercizio unicamente per l'entità che esso avrebbe assunto in caso di ripristino nel luogo d'attività abituale;

h) misure per la riduzione dei danni

Le spese per le misure di riduzione dei danni che hanno effetto oltre il periodo dell'interruzione d'esercizio o il periodo di garanzia vengono ripartite fra l'avente diritto e la Società in base ai vantaggi che ne traggono le rispettive parti, a condizione che sia stata esaurita la copertura delle spese speciali.

C5.6 Circostanze particolari

C5.6.1 Per il calcolo del danno vanno tenute in considerazione le circostanze che, durante il periodo di garanzia, avrebbero influito sul risultato ai sensi dell'art. C5.5.1 se non si fosse verificata l'interruzione d'esercizio;

C5.6.2 Qualora dopo il sinistro non venga ripristinata l'attività aziendale, la Società indennizza soltanto le spese fisse effettive che, in assenza di un'interruzione d'esercizio, sarebbero state coperte dalla cifra d'affari o dall'utile lordo d'assicurazione. A tal proposito si tiene conto della durata d'interruzione presunta nei limiti del periodo di garanzia.

C5.7 Calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo è limitato complessivamente alla somma assicurata pattuita.

Disposizioni generali

C5.8 Basi contrattuali integrative

Valgono inoltre le disposizioni delle Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni Assicurazione beni mobili e delle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni, che sono alla base del contratto.

C5.9 Definizioni**C5.9.1 Cifra d'affari lorda (IVA inclusa)**

La cifra d'affari lorda corrisponde:

a) per le società di servizi, al ricavo derivante dalle prestazioni fornite;

b) per le fabbriche, al ricavo derivante dalla vendita degli oggetti prodotti;

c) per le aziende commerciali, al ricavo derivante dalla vendita delle merci commercializzate;

A questo dato devono essere aggiunti o sottratti gli aumenti ovvero le diminuzioni di lavorati e semilavorati propri in giacenza. le scorte principi e al lordi delle riserve latenti.

C5.9.2 Utile lordo d'assicurazione

Corrisponde alla cifra d'affari calcolata al netto delle spese variabili. Il calcolo deve attenersi ai criteri contenuti nel modulo "Calcolo dell'utile lordo d'assicurazione" allegato alla polizza;

C5.9.3 Spese variabili

Per spese variabili si intendono quelle per merci (materiali grezzi, ausiliari e d'esercizio, prodotti semifiniti acquistati, articoli commerciali) ed energia nonché per servizi di terzi che dipendono da produzione e cifra d'affari;

C5.9.4 Spese per la riduzione dei danni

Spese che insorgono a carico dell'avente diritto quando questi adempie all'obbligo di riduzione dei danni ai sensi dell'articolo C0.7.3 lett.a) delle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, C0 Disposizioni comuni Assicurazione beni mobili.

C5.9.5 Spese speciali

Spese finalizzate alla limitazione del danno che non insorgono durante il periodo di garanzia o che subentrano soltanto dopo la fine di quest'ultimo. Vengono considerate tali anche le pene convenzionali documentabili previste a livello contrattuale.